

APPUNTI ESENTAZIONE ESISTIVA  
12/12/09  
Pizzorno

SENT. 1010/09  
R.G. 819/07  
CRON. 5132



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA**

Sezione Controversie di Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Francesco Colella, all'udienza del 12/11/2009, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta al n. 819 R.G.A.C. dell'anno 2007 e vertente

**TRA**

OSVALDO CECCONI, elettivamente domiciliato in Anguillara Sabazia, viale P. dei Pini n. 50, presso lo studio dell'Avv.to F. Pizzorno, rappresentato e difeso dall'Avv.to C. Zaza per procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

**E**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Pianciani n. 32, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dai propri dipendenti

**RESISTENTE**

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 15.6.2007 l'istante in epigrafe - premesso che aveva prestato servizio, nella scuola pubblica, per i periodi analiticamente indicati nell'atto

el


introduttivo (negli anni scolastici dal 1989-1990 al 2004-2005), in virtù di incarichi annuali conferiti con contratti a tempo determinato, quale insegnante di matematica, fisica ed elettrotecnica, e che, a decorrere dal settembre del 2005, era divenuto docente di ruolo - ha lamentato il mancato riconoscimento, in favore di esso istante, delle maggiorazioni retributive legate all'anzianità maturata evidenziando l'applicazione discriminatoria della normativa di cui all'art. 53 della legge 312/1980 posta in essere dal Ministero convenuto che aveva riconosciuto in favore dei soli insegnanti di religione (anche precari) gli aumenti biennali del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio prestato.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto - previo accertamento che, per effetto della effettiva anzianità di servizio maturata, aveva diritto ad ottenere il primo scatto biennale nel settembre 1996 ed il secondo nel settembre 2004 - la condanna del Ministero al pagamento, in favore di esso istante, per il predetto titolo, della somma - calcolata (anche tenendo conto della intervenuta prescrizione) dal maggio del 2002 al maggio del 2007 - di euro 4.247,50, oltre alle ulteriori differenze, pari ad euro 87,26 mensili, maturate successivamente.

Radicatosi il contraddittorio, il convenuto - eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione nonché la prescrizione parziale del credito *ex adverso* rivendicato - ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto, pertanto, la reiezione.

Acquisiti i documenti allegati, superflua l'ulteriore istruttoria, il Giudice, sulla produzione di note illustrative delle rispettive pretese, all'odierna udienza ha deciso come da separato dispositivo di cui ha dato lettura.

L'eccezione di difetto di giurisdizione è destituita di fondamento, atteso che la richiesta di accertamento della effettiva anzianità maturata e, quindi, degli aumenti biennali è


meramente incidentale rispetto alla domanda di accertamento del diritto alle differenze retributive e di condanna al pagamento, che è limitata ad un periodo successivo al giugno del 1998 e, precisamente, al periodo successivo al maggio del 2002.

Da quanto appena detto deriva anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente dal convenuto con riferimento ai crediti maturati sino al febbraio del 2002.

Per un verso, infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (cfr., *ex multis*, tra le più recenti, Cass. 9060/2004; Cass. 12756/2003; Cass. 12354/2003). Per altro verso, la parte ricorrente ha chiesto, come sopra detto, la condanna al pagamento esclusivamente dei crediti maturati a decorrere dal maggio del 2002.

Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, va accolto, condividendosi le argomentazioni già espresse nelle sentenze n. 12644/2008 e 14638/2009 del Tribunale di Roma e n. 911/2009 del Tribunale di Tivoli, versate in atti unitamente alle note finali, alle quali espressamente si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. (come modificato dall'art. 52 della legge 69/2009, applicabile *ratione temporis* alla presente controversia in virtù del disposto del successivo art. 55, comma 5).

È stato, infatti, osservato, nelle citate sentenze, che il diritto del ricorrente trova fondamento, in particolare, nella norma di cui all'art. 53 della legge 312/1980 - da ritenersi tuttora vigente (sul punto vedi, in particolare, Tribunale Tivoli citato) e che,

 contrariamente a quanto dedotto dal Ministero, fa espresso riferimento al personale non di ruolo (vedi anche rubrica della norma) - il quale prevede, al comma terzo, che *“Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale”*.

La norma appena riportata non è limitata ai soli insegnanti di religione - ai quali ha esclusivo riguardo solo la norma di cui all'ultimo comma -, sicchè essa deve trovare applicazione per tutti gli insegnanti che abbiano prestato servizio in base ad incarichi annuali.

Poiché il Ministero convenuto non ha specificamente e tempestivamente, ovvero nell'atto introduttivo, contestato che l'odierno ricorrente ha prestato servizio, in particolare nei bienni 1993/1994-1994/1995 e 1999/2000-2002/2003, in base ad incarichi annuali conferiti con contratti a tempo determinato - con la conseguenza che tale dato deve ritenersi pacifico (sull'onere di specifica contestazione in capo al convenuto cfr., *ex multis*, Cass. 3245/2003; Cass. 15746/2003; Cass. 6663/2004; Cass. 12636/2005; Cass. 4668/2006; Cass. 18202/2008; Cass. 13079/2008; Cass. 5356/2009; evidenzia la necessaria tempestività della contestazione Cass. 2690/2009) -, deve essere riconosciuto il diritto agli scatti biennali in questa sede pretesi, con i conseguenti riflessi anche sul periodo successivo alla immissione in ruolo.

La correttezza della soluzione adottata, d'altro canto, è imposta, come evidenziato dalle menzionate decisioni, alla luce della giurisprudenza comunitaria, che ha stabilito che la direttiva (1999/70) relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica anche ai rapporti instaurati con la pubblica amministrazione (cfr. Corte di

*all*  
Giustizia delle Comunità Europee, sentenze del 7 settembre 2006, rese nelle cause nn. 180/04 e 53/04) ed ha efficacia anche in ordine alla pretesa del lavoratore a tempo determinato di vedersi riconoscere il diritto agli scatti di anzianità previsti per i lavoratori a tempo indeterminato (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 13.9.2007).

In ordine al *quantum debeatur*, ritiene il Giudice che i conteggi allegati al ricorso siano congrui, in quanto basati su un'operazione logico matematica che appare immune da vizi e tenuto anche conto dell'assenza di una specifica contestazione in ordine al criterio contabile utilizzato per la loro redazione (cfr. Cass. 9285/2003, secondo cui nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile; Cass. 945/2006, che ha precisato che l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al *quantum* opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito).

Il Ministero convenuto deve, pertanto, essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma, al lordo delle ritenute di legge, di euro 4.247,50 complessivamente maturata il maggio del 2002 al maggio del 2007 e di ulteriori euro 87,26 mensili per le mensilità successive sino alla data della sentenza.

Quanto agli accessori del credito, è indubbio che sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti debbano essere computati soltanto gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Cost., con la sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai

*all*

dipendenti privati, con la conseguenza che il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, per effetto dell'anzianità maturata nel servizio pre ruolo, degli scatti biennali di cui in parte motiva in misura pari al 2,50% dello stipendio spettante;
- 2) per l'effetto, condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate successivamente al maggio del 2002, pari, al lordo delle ritenute di legge, ad euro 4.247,50 sino al maggio del 2007 e ad euro 87,26 mensili per le mensilità successive sino alla data della sentenza, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei al saldo;
- 3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 850,00 per onorari ed euro 705,00 per diritti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Civitavecchia, il 12 novembre 2009.

Il Giudice

Francesco Colella

